

Allegato B

**Schema-tipo di accordo ex art. 15 L. 241/1990 per
l'avvalimento da parte della SdS di unità organizzative di
uno o più enti aderenti al consorzio**

Indice generale

NOTA DI COMPILAZIONE.....	3
ART. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI.....	5
ART. 2 – OGGETTO.....	6
ART. 3 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	6
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI.....	7
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE.....	8
ART. 7 – DOVERE DI COLLABORAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ.....	8
ART. 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO - DPA.....	8
ART. 9 – RECESSO DALL’ACCORDO.....	13
ART. 10 – SCIoglimento CONSENSUALE DELL’ACCORDO.....	13
ART. 11 – RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE.....	13
ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO.....	14

Appendice A) Piano Operativo

NOTA DI COMPILAZIONE

Con riferimento alle attività di carattere “strumentale” di tipo amministrativo, contabile, di controllo gestionale e tecnico assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le Società della Salute (SdS) possono stipulare con gli enti consorziati e le convenzioni che possono stipulare con ESTAR, in virtù del principio di non duplicazione delle strutture organizzative tra la Società della Salute e gli Enti consorziati (art. 71 *quindecies*, comma 3 L.R. 40/2005).

Per “avvalimento” si intende la relazione attributiva in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato organizzativo, pur conservando la titolarità e l’esercizio della funzione.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 gli accordi di avvalimento sono esplicitamente funzionali in modo esclusivo agli assetti organizzativi della SdS e devono trovare opportune e specifiche declinazioni operative in relazione alla gestione diretta da parte della SdS e possono riferirsi unicamente a:

- avvalimento per servizi inerenti i processi di tipo amministrativo,
- per servizi inerenti i processi di tipo contabile e di controllo gestionale,
- per processi di tipo tecnico.

Il presente documento intende fornire alle SdS i seguenti strumenti utili alla conclusione di eventuali accordi di avvalimento:

1. Schema-tipo di accordo ex art. 15 L. 241/1990 per l’avvalimento da parte della SdS di unità organizzative di uno o più enti aderenti al consorzio;
2. Modello di piano operativo da allegare all’accordo di avvalimento.

SCHEMA-TIPO DI ACCORDO

TRA

la SOCIETÀ DELLA SALUTE _____ (di qui innanzi SdS), partita IVA/CF _____ rappresentata da _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. ____ del _____;

E

L'ENTE CONSORZIATO

Comune di _____ (di qui innanzi Comune) / Unione dei Comuni di _____ (di qui innanzi Unione)/
AZIENDA USL _____ (di qui innanzi AUSL), partita IVA/CF _____ rappresentato da _____ in
esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____ / della Giunta dell'Unione / del
Direttore Generale _____;

L'anno duemila..., il giorno ... del mese di ... nella sede dell'Amministrazione..., sita in ... via ...

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- in forza di detta previsione normativa, l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse idonea a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- con Deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- l'art. 71 bis della L.R. 40/2005 prevede, nell'ambito delle specifiche finalità proprie della costituzione del consorzio SdS, lo scopo di consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
- l'art. 71 *quindicies*, comma 6, L.R. 40/2005 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, L.R. 40/2005 nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le SdS prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati;
- il sistema a rete del Servizio Sanitario Regionale e il principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni trovano una forma di attuazione concreta nell'istituto giuridico dell'avvalimento, attraverso il quale un ente pubblico si avvale per lo svolgimento di determinate funzioni e/o attività di un altro ente, utilizzando personale, strutture e beni strumentali di quest'ultimo;
- l'avvalimento è uno strumento utile nelle fasi iniziali dello sviluppo di una nuova organizzazione, fintantoché questa non raggiunge una dimensione sufficiente per gestire autonomamente, in modo efficace ed efficiente, tali funzioni e/o attività;
- è opportuno utilizzare, per la regolazione dei rapporti tra le parti interessate, lo strumento dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90, tenuto conto che si tratta di disciplinare un'attività di interesse comune tra l'ente consortile e uno degli enti consorziati;
- con deliberazione _____ (indicare organo competente) n. ____ del ____, la SdS ha approvato il presente schema di accordo;
- con deliberazione _____ (indicare organo competente) n. ____ del ____, il Comune/l'Unione/la Ausl ha approvato il presente schema di accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI

1. Attraverso l'istituto dell'avvalimento, la SdS utilizza capacità organizzative e tecniche, disponibili negli apparati organizzativi degli enti consorziati, per lo svolgimento di attività e servizi di propria competenza, conservando la titolarità della funzione all'esercizio della quale tali servizi sono strumentali; la responsabilità per il loro regolare svolgimento è in capo all'ente del quale ci si avvale, nei termini previsti dall'art. 8.
2. Scopo del presente accordo è disciplinare le modalità con cui la SdS si avvale delle unità organizzative della AUSL____/del Comune _____/dell'Unione _____ per la gestione di attività di tipo amministrativo, contabile, di controllo gestionale e tecnico, con i contenuti previsti dai successivi articoli, dal piano operativo allegato e

dall'ordinamento vigente in materia, che si realizza attraverso la collaborazione tra la SdS, titolare dell'attività, e il Comune/ l'Unione/ la AUSL, che svolge le prestazioni necessarie alla sua gestione operativa tramite le proprie strutture.

3. La gestione operativa dell'attività da parte dell'ente di cui la SdS si avvale deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. I rapporti tra gli Enti sottoscrittori regolati dal presente accordo e dal piano operativo allegato si ispirano ai principi di reciprocità e di leale collaborazione.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Comune/l'Unione/la AUSL _____ assicura lo svolgimento delle seguenti attività di tipo amministrativo, contabile, di controllo gestionale e tecnico, strumentali al concreto esercizio delle funzioni della SdS:
 1. ...
 2. ...
2. La disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle singole attività e servizi è indicata nelle schede di attività contenute nel Piano operativo allegato e parte integrante e sostanziale al presente accordo.
3. Il Piano operativo e le singole schede di attività possono essere oggetto di aggiornamento annuale attraverso Deliberazione dell'Assemblea dei soci della SdS, su proposta e con voto favorevole dell'ente avvalso, senza necessità di modifica del presente accordo.
4. Trattandosi di attività e prestazioni necessarie al buon funzionamento della SdS, la Deliberazione deve essere adottata entro il mese di settembre di ciascun anno, in modo che, nel caso in cui sorgano impedimenti alla prosecuzione del rapporto, vi sia il tempo sufficiente per approntare soluzioni alternative.
5. Qualora taluna delle attività/servizi di queste funzioni, in parte o in toto, venga a seguito di accordo delle parti trasferita all'Estar, si procederà alla modifica del Piano operativo secondo le modalità di cui al comma 3, rinviando per la relativa disciplina a specifica convenzione con Estar.
6. Con riferimento a ciascun ambito di attività rimangono nella competenza della SdS tutte le eventuali ulteriori attività non contemplate nel medesimo piano operativo.

ART. 3 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le comunicazioni scritte tra i referenti ed i responsabili dei rispettivi enti funzionali all'ordinato svolgimento delle attività/servizi avverranno tramite posta elettronica ordinaria agli indirizzi di riferimento indicati all'interno del Piano operativo.
2. Le comunicazioni formali cui occorra attribuire data certa saranno effettuate a mezzo PEC agli indirizzi di riferimento indicati all'interno del Piano operativo.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune ___/l'Unione/la AUSL garantisce lo svolgimento delle attività/servizi specificati nell'allegato piano operativo tramite le unità organizzative individuate nel medesimo piano operativo nel quale sono indicate la sede operativa e l'unità organizzativa di appartenenza nell'ambito dell'ente avvalso. In caso di modifiche al proprio assetto organizzativo il Comune___/l'Unione/la AUSL provvede a comunicare tempestivamente le modifiche e gli aggiornamenti alla SdS, con le modalità di cui all'art. 3 del presente accordo e a proporre la modifica al Piano operativo secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente accordo.
2. Tra il personale operante nella suindicata unità organizzativa e la SdS non si instaura alcun rapporto gerarchico, né di dipendenza funzionale, trattandosi di una relazione esclusivamente tra enti ed uffici.
3. Il personale dedicato alle attività/servizi oggetto di avvalimento ha diritto di frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi eventualmente necessari al regolare svolgimento dei servizi e delle attività per i quali si fa ricorso all'avvalimento.
4. La SdS individua e comunica a mezzo PEC al Comune/Unione/AUSL uno o più referenti tecnici per le funzioni operative di cui al presente accordo, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il responsabile dell'unità organizzativa di cui la SdS si avvale e la SdS stessa, in ordine all'espletamento regolare dei compiti previsti e alla qualità delle prestazioni rese.
5. I referenti tecnici della SdS, nello specifico, collaborano alla gestione assicurando:
 - la comunicazione e/o trasmissione di tutti i dati, informazioni e documenti richiesti, necessari per l'erogazione delle prestazioni previste da parte dell'ente avvalso;
 - ove necessario, la disponibilità di aggiornate istruzioni operative per il regolare ed efficace svolgimento del servizio;
 - altre attività complementari comunque finalizzate al regolare espletamento delle attività previste.
6. Il resoconto sull'attuazione di quanto programmato viene reso annualmente dal Comune/Unione/AUSL entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, sulla base di uno schema di report adottato dalla Giunta Esecutiva della SdS.

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Il costo sostenuto (ove sussistente) dal Comune/Unione/AUSL per lo svolgimento della funzione/attività, è determinato e dettagliato nel Piano operativo allegato e può essere aggiornato secondo le modalità previste per l'aggiornamento del Piano operativo secondo l'art. 2 del presente accordo. Il suddetto costo concerne esclusivamente il rimborso dei soli costi diretti derivanti dallo svolgimento delle funzioni/attività.
2. Il costo è ripartito tra tutti gli enti consorziati, incluso l'ente avvalso, in base a parametri e criteri stabiliti con apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci preliminare all'adozione del Piano Operativo. Eventuali costi

sostenuti specificamente e nell'interesse di uno o più enti consorziati, sono addebitati esclusivamente a tali enti.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni a partire da _____ e potrà essere rinnovata per un uguale periodo per espressa volontà dei contraenti.
2. È escluso il recesso per i primi 12 mesi a partire dalla data in cui l'accordo diviene operativo e il rinnovo tacito del presente accordo.

ART. 7 – DOVERE DI COLLABORAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ

1. Le Unità organizzative del Comune/Unione/AUSL individuati nel piano operativo e gli uffici della SdS sono tenuti a darsi reciproca comunicazione sugli eventi e sulle situazioni critiche o impreviste che possono ostacolare il normale svolgimento delle attività, al fine di individuare congiuntamente la soluzione adeguata a risolvere ciascuna anomalia o criticità.
2. Nel caso in cui le soluzioni individuate prevedano lo svolgimento di ulteriori attività necessarie a far fronte alle anomalie e alle criticità che comportino modifiche alle attività e ai termini previsti dal Piano operativo, le stesse dovranno essere tempestivamente recepite nell'ambito del Piano operativo secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3 del presente accordo.
3. Al fine di prevenire le anomalie e le criticità, la SdS è tenuta:
 1. a fornire alle Unità organizzative interessate degli Enti avvalsi le informazioni e i dati, anche di carattere amministrativo-contabile, richiesti per lo svolgimento delle attività, nei termini e con le modalità definite nel Piano operativo, assumendosi la piena responsabilità sulla correttezza, tempestività e completezza delle informazioni e dei dati forniti;
 2. a garantire la collaborazione richiesta per l'adozione degli atti che le Unità organizzative degli Enti avvalsi interessati assumono in nome e per conto della SdS;
 3. a espletare tutte le ulteriori attività di propria competenza che risultino necessarie per il regolare svolgimento delle attività delle Unità organizzative interessate degli Enti avvalsi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO - DPA

1. Qualora, per lo svolgimento delle attività previste all'interno del Piano operativo, si rendesse necessario trattare dati personali, le parti si impegnano a svolgere le attività oggetto di convenzione nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali vigente.
2. La SdS, in qualità di titolare del trattamento, nomina il Comune/Unione/AUSL Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche (nel seguito anche "Regolamento UE"), con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata della convenzione. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali

necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire i servizi dettagliati nella presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite.

3. I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:
 - a) la natura e la finalità del trattamento: *(aggiungere descrizione)*;
 - b) la base giuridica del trattamento: *(aggiungere descrizione)*;
 - c) le operazioni di trattamento: *(aggiungere descrizione)*;
 - d) la tipologia di dati trattati: *(aggiungere descrizione)*;
 - e) le categorie di interessati: *(aggiungere descrizione)*;
 - f) la durata del trattamento.
4. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
5. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto della convenzione, nonché le categorie di interessati, sono quelli individuati in apposite schede di censimento per i trattamenti, rintracciabili nel "Registro dei trattamenti" del Responsabile.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata della convenzione;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della stessa:
 1. si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 2. ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 3. trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

(da aggiungere e compilare qualora ritenuto necessario)

In particolare, il responsabile del trattamento si impegna ad adottare le seguenti misure di sicurezza:

inserire misure

inserire misure (etc.)

8. Il Responsabile si impegna a trattare i dati nel territorio dell'Unione Europea, salvo diversa indicazione del titolare del trattamento.
9. Il Titolare autorizza in via generale il Responsabile del trattamento a ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informandone il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. A tal fine il Responsabile si impegna a informare il Titolare entro 30 giorni mediante comunicazione scritta quali sono i sub-Responsabili attualmente operanti, specificando le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
10. Nel caso in cui per le prestazioni della convenzione che comportano il trattamento di dati personali il Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
11. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione della presente convenzione.

14. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
15. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione della presente convenzione, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile è tenuto a presentare annualmente, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, una relazione sui trattamenti effettuati. Resta salva la possibilità per il Titolare di poter in ogni momento effettuare audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.
19. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, questi, a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo, sarà tenuto a:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento entro un termine ragionevole e al più tardi entro un mese, oppure
 - b) provvedere alla loro integrale distruzione entro un termine ragionevole e al più tardi entro un mese salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc).
20. Durante l'esecuzione della convenzione, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del

trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

21. Il Titolare si riserva, inoltre, ove ne ravvisasse la necessità, la facoltà di integrare e adeguare, tempo per tempo, le istruzioni indicate nella presente nomina, anche per conformarsi ad eventuali aggiornamenti normativi.
22. Di ogni modifica verrà data comunicazione al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata. Trascorso il termine di trenta giorni, le variazioni si riterranno accettate dal Responsabile.

ART. 9 – RECESSO DALL'ACCORDO

1. Il Comune/Unione/AUSL e la SdS possono recedere dal presente accordo, con atto motivato, non prima della decorrenza di 12 mesi a partire dalla data in cui l'accordo diviene operativo.
2. L'eventuale recesso deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso, la SdS riassume la gestione dei servizi conferiti al Comune/Unione/Ausl con il presente accordo. Il Comune/Unione/Ausl è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti ancora in corso alla data del recesso, mentre la SdS subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla stessa data.
4. Gli enti rimangono reciprocamente vincolati per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

ART. 10 – SCIoglimento CONSENSUALE DELL'ACCORDO

1. La presente convenzione può essere oggetto di scioglimento consensuale, in particolare a seguito di modifiche sostanziali alla normativa di settore o in relazione a nuove modalità condivise di gestione del servizio/attività. Si applicano, in tale fattispecie, le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente, senza alcuna limitazione temporale circa il termine per l'assunzione formale della decisione relativa.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

1. Il Comune/Unione/AUSL è responsabile di eventuali danni arrecati a terzi ed al personale SdS in dipendenza dall'attività svolta ai sensi della presente convenzione e quindi si impegna a mantenere la SdS indenne contro eventuali azioni legali e richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati in rapporto alle attività svolte e ad esso/a imputabili.
2. Le controversie tra i contraenti per i servizi e le attività di cui al presente accordo, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminate preliminarmente e obbligatoriamente nell'ambito dell'Assemblea dei soci della SdS.

3. Per le controversie emerse in sede politica, si costituisce un comitato tecnico super partes che valuti preliminarmente sotto un profilo di sostenibilità giuridica le problematiche tecnico-amministrative e le eventuali soluzioni; se non risolvibili sarà competente il Foro di _____

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano i regolamenti vigenti e applicabili dell'ente di cui la SdS si avvale, nonché le specifiche disposizioni statali e regionali, in quanto applicabili.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'atto si compone di n. pagine e viene sottoscritto digitalmente dai contraenti.

Società della Salute _____

Comune/Unione/AUSL _____

Appendice A)

PIANO OPERATIVO PER L'AVVALIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE DI UN ENTE CONSORZIATO *allegato all'accordo di avvalimento*

PREMESSA

Attraverso l'istituto dall'avvalimento, la Società della Salute (SdS) _____ utilizza capacità organizzative e tecniche, disponibili negli apparati organizzativi dell'Ente consorziato _____, per lo svolgimento di funzioni e servizi attribuiti, conservandone la titolarità.

Il presente Piano Operativo, allegato all'accordo per l'avvalimento sottoscritto tra la SdS _____ e l'Ente _____ del quale costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità specifiche e le tempistiche per l'esecuzione delle attività amministrative, servizi generali e di supporto per le quali la SdS si avvale del supporto tecnico professionale ed operativo delle strutture dell'Ente _____.

Le schede di attività contenute nel presente Piano Operativo riportano la puntuale descrizione di ciascuna delle attività/servizi per i quali la SdS _____ si avvale delle unità organizzative dell'Ente _____

Per ogni attività oggetto dell'accordo di avvalimento compilare una scheda di attività
secondo gli esempi di schema e di tabella descrittiva di seguito riportati.

SCHEDA DI ATTIVITÀ N. 1 – SERVIZIO/ATTIVITÀ DI _____

UNITÀ ORGANIZZATIVA DEDICATA

Indicare la denominazione dell'unità organizzativa dedicata allo svolgimento dell'attività di cui ci si avvale

RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa

Indirizzo e-mail:

Indirizzo PEC:

SCHEDA DI ATTIVITÀ N. 1 – SERVIZIO/ATTIVITÀ DI _____

TABELLA descrittiva delle fasi di attività

#	Attività/servizi da compiere	Descrizione delle modalità e fasi di esecuzione	Tempistiche di predisposizione/realizzazione	Output da realizzare	Strumenti/supporti utilizzati
1	...				
2	...				
3	...				

Diagramma di processo dell'attività / Flow Chart *(eventuale)*